

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Servizio 3 - Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – Leader

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

PSR 2014 – 2022

MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE

Operazione 6.4A regime de minimis

«Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole - Agricoltura Sociale»

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n.1307/2013, (UE) n. 1308/2018 e (UE) n. 652/2014;

VISTO il Regolamento UE n. 2018/1046 del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n. 223/2014 e (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento UE n. 966/2012;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga;

VISTA la Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30/04/2015 – istruzioni operative n. 25 – DM 15/01/2015 n.62 – istruzioni operative per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, e C(2021) 8530 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTO il D.A. n. 1/GAB del 25/01/2016 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea di costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2020;

VISTE le Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali 2014-2020 emanate dalla autorità di Gestione con D.D.G n. 4239 del 21/11/2021 ;

VISTI i DRA n. 3077 del 26/07/2022 e n. 5165 del 28/11/2022 del dirigente dell'Area 3 "Coordinamento e Gestione generale Programmi, Agro-biodiversità e Cooperazione" con i quali sono stati disposti l'impegno e la liquidazione a favore di AGEA delle somme relative al cofinanziamento regionale del PSR Sicilia 2014-2022, per l'anno 2022;

VISTO il D.D.G. n. 2030 del 30/06/2020 che approva il Bando pubblico attuativo della Operazione 6.4 a - Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole - Agricoltura Sociale - "regime de minimis";

VISTO il D.D.G. n. 2299 del 28/07/2020 che approva il Bando pubblico attuativo revisionato della Operazione 6.4a - Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole - Agricoltura Sociale - "regime de minimis"

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il D.P.Reg. n. 444 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della deliberazione n. 91 del 10 febbraio 2023 della Giunta Regionale;

VISTO il D.D.G. n. 2435 del 14/06/2022 con il quale al Dr. Giuseppe Dimino è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 3 "*Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – Leader*" del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura di cui alla proposta prot. n. 46447 del 30/05/2020;

VISTA la Legge n. 141 del 18 agosto 2015 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" che promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole;

VISTA la legge regionale n. 16 del 11 agosto 2017 che all'articolo 41 recepisce i principi della Legge 141/2015;

VISTO il DM n. 12550 del 21/12/2018 che stabilisce i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale;

VISTA la Delibera di Giunta n. 286 del 01/07/2021 che dispone di apprezzare le "Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale", in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, lo Sviluppo rurale e la Pesca mediterranea;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 36 del 12 luglio 2021 che approva le "Disposizioni per il riconoscimento di operatore di agricoltura sociale";

VISTO il D.R.S. n. 5503 del 31/12/2021 che approva la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), l'elenco delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e l'elenco delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C), inerenti il bando pubblico relativo all'Operazione 6.4 a - Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole – Agricoltura Sociale - "regime de minimis" del PSR Sicilia 2014-2020;

VISTO il D.D.G. n. 4265 del 13/10/2022 che approva la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), l'elenco delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e l'elenco delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C), post ricorsi gerarchici, inerenti il bando pubblico relativo all'Operazione 6.4 a - Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole – Agricoltura Sociale - "regime de minimis" del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTE la domanda di sostegno 04250310523 rilasciata sul Sian in data 30/12/2020 e la domanda di rettifica n. 14250098630 rilasciata sul Sian in data 23/09/2021 prot. Agea ASR.2020.1077664 dal beneficiario PERRICONE ROSARIO nato a *OMISSIS* nella qualità di rappresentante legale della **SOCIETA' AGRICOLA PERRICONAGRI**, con sede legale a *OMISSIS*, intesa ad ottenere

la concessione di un contributo nella misura del 75% della spesa ammissibile, ai sensi della Operazione 6.4 a - Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole – Agricoltura Sociale, per Interventi di opere edili consistenti nella Ristrutturazione di un edificio agricolo e acquisto attrezzature e materiale da effettuarsi nel Comune di *OMISSIS*;

VISTO il progetto allegato alla suddetta domanda di sostegno, a firma del **Dr. Agr. Roberto Paolo Butera** e dell'**Ing. Antonio Scarpulla**, a seguito di incarico professionale sottoscritto dal sig. Perricone Rosario in qualità di rappresentante legale della **SOCIETA' AGRICOLA PERRICONAGRI** in data **19/12/2020** per un importo complessivo di euro € 351.411,37 escluso Iva e il relativo Piano di Sviluppo Aziendale;

VISTE le relazioni di istruttoria datate 07/10/2022 e 03/03/2023 a firma dei FF.DD Dr. Venezia Margherita, Bono Calogero, Cacace Calogero, Pumilia Alfonso e Vetrano Baldassare, nella qualità di Componenti della Commissione nominata con D.D.G. n. 561 del 01/02/2021 incaricati dell'istruttoria, con la quale si esprime il parere che l'iniziativa è meritevole di essere assistita con il contributo richiesto e si propone l'approvazione del progetto allegato alla domanda di sostegno per l'importo rimodulato di **€ 240.105,28 (escluso Iva)**, ivi comprese le spese generali;

CONSIDERATO che l'anzidetto progetto è corredato di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione necessarie a consentire l'immediato avvio dei lavori (o l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori) e, a seguito delle risultanze istruttorie, compreso il completamento delle procedure informatiche sul sistema informativo SIAN, è meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico per un importo di spesa di **€ 240.105,28 (escluso Iva)**, ivi comprese le spese generali, e un relativo contributo complessivo di **€ 180.078,96** pari al 75% della spesa ammissibile;

VISTA la visura aiuti;

VISTA la visura de minimis;

RITENUTO che per le sopraesposte considerazioni l'iniziativa predetta è meritevole di essere sostenuta ai sensi della Operazione 6.4a Agricoltura Sociale del PSR Sicilia 2014-2022 con un contributo ridotto ad **€ 150.000,00 (importo max ammissibile)** come indicato al punto 10 **"Intensità di Aiuto"** del **Bando Attuativo dell'Operazione 6.4 a – Regime de minimis**, comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 %, nonché della quota statale nella misura del 27,65 % e della quota regionale nella misura del 11,85 %;

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTE le istruzioni operative AGEA n. 3/2018 relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia in applicazione della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 **"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni"**;

VISTO il D.P.C.M. n. 193/2014 **"Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della L. n. 121/1981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.**;

VISTA la dichiarazione della Ditta del 28/07/2021 a firma di Perricone Rosario in qualità di rappresentante legale della Soc. **SOCIETA' AGRICOLA PERRICONAGRI** relativamente alla iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale non risulta altresì pendente procedimento per le misure di prevenzione previste dal D.lgs. n. 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

VISTA la richiesta di rilascio dell'informazione antimafia alla B.D.N.A., protocollo PR_AGUTG_Ingresso_0024093_20230331;

CONSIDERATO che, l'art.92 del d.lgs. n. 159/2011 tra l'altro, prevede che il Prefetto rilasci l'informazione antimafia interdittiva entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e che nei casi d'urgenza, l'Amministrazione può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia e in tal caso il contributo può essere erogato sotto condizione risolutiva;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun regime di aiuti è identificato nel Registro Nazionale Aiuti da uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» e che al regime di aiuto previsto dalla Operazione 6.4a – regime de minimis è stato attribuito il codice **RNA-CAR 1583**;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro Nazionale Aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA – COR»;

CONSIDERATO che ai sensi dello stesso art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA – COVAR»;

VISTO il Patto d'integrità stipulato tra il Dipartimento dell'Agricoltura nella persona del Dirigente del Servizio 3 Giuseppe Dimino e il Sig. Perricone Rosario in qualità di rappresentante legale della SOCIETA' AGRICOLA PERRICONAGRI;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Art. 1

È approvato, ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla Operazione 6.4a Agricoltura Sociale del PSR Sicilia 2014-2020, il progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno rettificata rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 14250098630, concernente le opere e gli acquisti indicati ritenuti ammissibili, conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa complessiva di **€ 240.105,28 (escluso Iva)**, così suddivise per tipologia d'intervento:

Descrizione delle opere	Importo di spesa ammessa €
<i>Costruzione, acquisizione, incluso leasing, o miglioramento di beni immobili</i>	194.088,66
<i>Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato</i>	28.461,50
<i>Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti etc.)</i>	17.555,12
Totale	240.105,28

In relazione al quadro delle spese generali, le spese tecniche ammesse sono pari al 7% per le opere edili. Le altre spese generali verranno ammesse a rendicontazione.

Al progetto approvato è stato attribuito il seguente **CUP G95D20000150007**.

All'aiuto individuale è stato attribuito dal Registro Nazionale Aiuti, il codice concessione **RNA-COR 11240273**.

Art.2

(Concessione sostegno)

La Ditta richiedente **SOCIETA' AGRICOLA PERRICONAGRI CUA A OMISSIS**, di seguito indicata anche come “beneficiario”, con sede legale a **OMISSIS**, è ammessa ad usufruire di un contributo in conto capitale di € **180.078,96** ridotto ad € **150.000,00** (importo max ammissibile) come indicato al punto 10 “Intensità di Aiuto” del Bando Attuativo dell'Operazione 6.4 a – Regime de minimis, in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, corrispondente al 75% della spesa ritenuta ammissibile, così suddiviso per tipologia d'intervento:

Tipologia d'intervento	Spesa ammessa (euro)	% contributo	Importo contribuito (euro)
<i>Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili</i>	194.088,66	75	145.566,50
<i>Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato</i>	28.461,50	75	21.346,12
<i>Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti etc.)</i>	17.555,12	75	13.166,34
Totale	240.105,28	75	*180.078,96

*** ridotto ad € 150.000,00 (importo max ammissibile) come indicato al punto 10 “Intensità di Aiuto” del Bando Attuativo dell'Operazione 6.4 a – Regime de minimis**

Il contributo di cui sopra € **150.000,00** (importo max ammissibile) è comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 % pari ad euro 90.750,00, nonché della quota statale nella misura del 27,65 % pari ad euro 41.475,00 e della quota regionale nella misura del 11,85 % pari ad euro 17.775,00. Quest'ultima graverà sul capitolo di spesa 543910 del bilancio5 regionale.

Il contributo è concesso sotto condizione risolutiva nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 159/2011 e succ. mod. e int..

Art. 3

(Termine esecuzione attività e proroghe)

Il termine ultimo di esecuzione delle attività è fissato in **18 mesi** dalla data di notifica del presente decreto.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca del contributo.

Non potranno essere concesse proroghe se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa per un periodo non superiore a **SEI mesi**.

Art. 4 (Domanda di pagamento)

Le domande di pagamento per la richiesta dell'anticipazione, dell'acconto per stati d'avanzamento in corso d'opera e del saldo finale dovranno essere presentate e rilasciate attraverso il portale SIAN (www.sian.it), tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale, oppure tramite un professionista cui la Ditta abbia dato delega alla presentazione della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento informatiche, così come restituite dal sistema, devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia di cui una in originale, secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale" e dalle "Disposizioni attuative – parte specifica della Operazione 6.4a".

Art. 5 (Anticipazione sostegno)

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del sostegno pubblico per l'investimento. È data facoltà alla ditta di richiedere un'anticipazione sul contributo e l'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso, salvo eventuali modifiche del sostegno pubblico relativo all'investimento.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione iscritte all'albo delle imprese detenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

A tal fine la Ditta dovrà presentare apposita domanda di pagamento secondo le procedure previste da AGEA.

In applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Reg. n. 1305/2013 l'Organismo Pagatore (AGEA), sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti al sostegno pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato.

Ove si debba recuperare in parte o integralmente l'anticipo, si procederà a recuperare anche i relativi interessi.

Art. 6 (Stato di avanzamento lavori)

L'erogazione del contributo potrà essere effettuata in acconto, per stati d'avanzamento in corso d'opera e successivo saldo finale, oppure direttamente a saldo finale a conclusione delle spese previste dal progetto approvato.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, sommato all'eventuale anticipazione erogata, non può superare il 90% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di più acconti, il cui importo, sommato all'eventuale anticipazione erogata, non può complessivamente superare il 90% del contributo concesso.

La domanda di pagamento in forma cartacea dovrà essere corredata dalla documentazione prevista al punto 3.3 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale”.

Art. 7 (Saldo)

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la documentazione prevista al punto 3.4 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale”.

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata e rilasciata da parte della Ditta sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini indicati all’art. 3 per la realizzazione delle attività.

La domanda di pagamento su supporto cartaceo, corredata della suddetta documentazione tecnica, dovrà essere inoltrata all’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento entro 10 giorni dalla data di rilascio informatico. Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l’avvio delle procedure di verifica e l’eventuale revoca totale o parziale del contributo.

In caso di parziale realizzazione dell’iniziativa progettuale approvata dovrà essere garantita la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l’eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Art. 8 (Obblighi e prescrizioni generali)

La Ditta è tenuta ad osservare i seguenti obblighi:

- non alienare e non mutare la destinazione di un bene o porzione di bene nei 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al beneficiario.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui sopra comporta l’avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme già erogate, oltre ad eventuali danni;

- dare adeguata pubblicità del sostegno ottenuto dal FEASR, secondo le indicazioni riportate nel punto 2 dell’Allegato III del Reg. 808/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/669 del 28 aprile 2016. I cartelloni, poster, le targhe e i siti WEB devono recare una descrizione del progetto/intervento, devono fare riferimento al sostegno da parte del FEASR e devono riportare l’emblema dell’Unione Europea.
- effettuare il pagamento delle spese inerenti il progetto approvato esclusivamente con le modalità previste” dalle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale”;
- fornire all’Amministrazione regionale tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire l’implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la predisposizione di relazioni periodiche alla Commissione, ad eccezione di quelli rilevabili dalle domande di sostegno e di pagamento;
- riportare su tutte le fatture elettroniche emesse dai fornitori, nel campo della causale, la seguente dicitura **“PSR Sicilia 2014-2022 Operazione 6.4a, data di pubblicazione del Bando 28/07/2020, CUP G95D20000150007 (Codice Unico di Progetto).**

Art. 9

(Obblighi e prescrizioni specifiche)

Il beneficiario oltre a quanto previsto al precedente art. 8 è tenuto ad osservare i seguenti obblighi e prescrizioni:

- comunicare agli Uffici competenti dell'Amministrazione eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento;
- rispetto di non alienabilità e vincolo di destinazione di 5 anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli investimenti fissi hanno un vincolo di 5 anni dall'ultimo pagamento al beneficiario, così come gli investimenti mobili e le attrezzature. Il relativo atto di vincolo registrato dovrà essere prodotto prima della liquidazione finale e trascritto, per i beni immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Tale atto di vincolo potrà essere redatto in presenza di un pubblico ufficiale come ad es il Dirigente del Servizio al quale dovrà essere presentato, fermo restando la successiva registrazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari, in coerenza con la nota n. 110 del 03/01/2022 del Dirigente Generale;
- **produrre all'Amministrazione, entro otto mesi dalla data dell'accertamento finale dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o lavori, l'accettazione, da parte del Comune competente, della segnalazione certificata di inizio attività di agricoltura sociale;**
- **conseguire entro otto mesi, dalla data dell'accertamento finale dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o lavori, il riconoscimento di Operatore di Agricoltura Sociale, secondo le "Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale" approvate con il D.A. n. 36 del 12/07/2021;**
- mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato l'attribuzione del punteggio, sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la revoca del finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore.

Nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla norma, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Art. 10

(Ammissibilità delle spese)

Sono ammissibili le spese sostenute nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 6 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali" e dal paragrafo 7 del "Bando Attuativo" della Operazione 6.4 a - Agricoltura Sociale.

Art. 11

(Varianti)

Le eventuali variazioni al progetto approvato dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione regionale, previa presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, pena la revoca del finanziamento, così come previsto dal paragrafo 5.7 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali – parte generale". Per quanto concerne la variazione della percentuale massima ammessa in diminuzione sull'importo concesso è quella riportata nella disposizione dell'AdG prot. n. 20481 del 18/05/2020.

Art. 12

(Controlli)

Le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli di cui agli artt. 48 - 49 e 52 del Reg. 809/2014, come modificato dal Regolamento 2017/1242 del 10 luglio 2017; in particolare verranno effettuati controlli amministrativi, in loco ed ex post.

I controlli amministrativi riguarderanno:

- la veridicità della spesa oggetto di domanda;
- la conformità degli investimenti realizzati con quelli previsti dall'iniziativa approvata;
- la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

Per le domande di pagamento di anticipo verrà verificata la validità e la veridicità della polizza fideiussoria.

Per le domande di pagamento di stato d'avanzamento verrà effettuata la verifica della documentazione fiscale presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività; l'Amministrazione regionale si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi, per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Per le domande di pagamento di saldo finale i controlli riguarderanno:

- la verifica della documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo;
- l'effettuazione di una visita in situ per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività o dei lavori per i quali si richiede il saldo;
- l'acquisizione della documentazione tecnica necessaria.

I controlli in loco verranno effettuati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. 809/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1242 del 10 luglio 2017, su un campione di domande selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA).

I controlli ex post, che verranno eseguiti dopo il pagamento finale su un campione selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA), sono volti a verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale e/o nelle disposizioni attuative.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare inoltre controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dal beneficiario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 13

(Riduzioni, esclusioni)

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014 se nel corso dei controlli verranno rilevate difformità, infrazioni o anomalie, tali da comportare il mancato rispetto degli impegni, si applicheranno le riduzioni e/o esclusioni previste dal D.M. 18 gennaio 2018 "Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato sulla GURI n. 80 del 6 aprile 2018, oltre che dalle griglie delle sanzioni specifiche della Operazione 6.4b, approvate con D.D.G. n. 4524 del 18/12/2019.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 18 gennaio 2018, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Art. 14

(Trasferimento impegni e cambio beneficiario)

Nel caso in cui il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo può subentrare nell'impegno purché sia in possesso almeno dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca e recupero delle somme erogate.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione regionale le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

Art. 15

(Responsabilità verso terzi)

Il beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.

Art. 16

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente decreto.

Art. 17

(Pubblicazione)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione.

Palermo, 04/04/2023

Il Dirigente del Servizio